

**DISCIPLINARE TECNICO NORMATIVO PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI:**

**“ Monitoraggio Acustico di impianti di depurazione, di potabilizzazione e siti vari
in gestione ad Umbra Acque SpA sui territori di cui agli
ex-Ambiti Ottimali 1 e 2 dell’Umbria”**

Perugia, febbraio 2020



1

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Umbra Acque S.p.A. ha l'esigenza di svolgere una serie di monitoraggi acustici in fase di esercizio per la valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In particolare, a seconda delle situazioni autorizzative, i piani di monitoraggio acustico saranno utilizzati o in fase di richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013, oppure come obbligo prescrittivo conseguente il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale stessa.

Ogni piano di monitoraggio da effettuare dovrà essere mirato a definire il rispetto dei livelli assoluti diurno e notturno con misura e valutazione dei livelli differenziali diurni e notturni.

Pertanto, per ogni monitoraggio effettuato, l'incarico prevede:

- 1) l'effettuazione della campagna di misura nell'arco delle 24 ore con la tecnica dell'integrazione continua o similare;
- 2) la stesura del rapporto finale, da consegnare in singola copia cartacea debitamente firmata oltre al file in formato .pdf firmato digitalmente, articolato nei seguenti paragrafi:
 - 2.1) descrizione dell'impianto oggetto dello studio;
 - 2.2) descrizione dell'area circostante (con particolare riferimento alla zonizzazione acustica in cui l'impianto ricade) e dei punti di misura da definire per la caratterizzazione del rumore emesso dall'impianto in ragione delle utenze maggiormente esposte;
 - 2.3) descrizione delle modalità e dei periodi di rilievo;
 - 2.4) verifica del rispetto dei valori limite;
 - 2.5) tutti gli allegati necessari ed in particolare disegni e grafici utili a descrivere l'impianto ed il suo posizionamento, la documentazione fotografica utile a descrivere i punti di misura e la fase di effettuazione dei rilievi, il riporto e l'elaborazione dei dati fonometrici; la descrizione della strumentazione utilizzata con i relativi certificati di taratura.

Art. 2) LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

I piani di monitoraggio potranno essere richiesti, allorché necessari, in qualsiasi impianto gestito da Umbra Acque SpA (depuratore, sollevamento o potabilizzatore) ubicati nei 38 Comuni facenti parte degli ex Ambiti Territoriali Ottimali n. 1 e n. 2 dell'Umbria (oggi AURI). Nel dettaglio i Comuni sono:

Assisi	Bastia Umbra
Bettona	Cannara
Castiglione del Lago	Citerna
Città della Pieve	Città di Castello
Collazzone	Corciano
Costacciaro	Deruta
Fossato di Vico	Fratta Todina
Gualdo Tadino	Gubbio
Lisciano Niccone	Magione
Marsciano	Massa Martana
Monte Castello di Vibio	Montone
Paciano	Monte Santa Maria in Tiberina
Panicale	Passignano sul Trasimeno
Perugia	Piegaro
Pietralunga	San Giustino
San Venanzo	Scheggia
Sigillo	Todi
Tuoro sul Trasimeno	Torgiano
Umbertide	Valfabbrica

Art. 3) OBBLIGHI IN CAPO ALL'INCARICATO

L'Incaricato per l'esecuzione del presente incarico deve essere tecnico competente in acustica, iscritto all'albo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ai sensi del D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome (art. 21, comma 1).

L'avvio del servizio (sopralluogo) dovrà essere svolto entro **5 (cinque) giorni** dalla data in cui il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, perito industriale Valter Rogari, darà comunicazione per l'effettuazione di ogni singolo monitoraggio, allegando a tale comunicazione gli elaborati grafici utili a descrivere l'impianto ed il suo posizionamento. La consegna del rapporto finale dovrà avvenire entro **20 (venti) giorni** dalla data di comunicazione per l'effettuazione del monitoraggio.

Sarà inoltre obbligo dell'Incaricato, richiedere i permessi ai proprietari per l'eventuale accesso e posizionamento della strumentazione di rilievo nelle proprietà private.

Art. 4) OBBLIGHI IN CAPO AD UMBRA ACQUE SPA

Sarà cura di Umbra Acque SpA mettere a disposizione dell'Incaricato, personale addetto alla gestione dell'impianto per consentire allo stesso l'accessibilità all'impianto.

Art. 5) CORRISPETTIVI E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Umbra Acque SpA valuta la necessità di effettuare nell'arco di un **triennio, 50 monitoraggi** su altrettanti impianti, secondo le modalità e gli obblighi di cui al presente Disciplinare Tecnico Normativo. Il corrispettivo stimato per ogni prestazione, così come definita all'art. 1) del presente Disciplinare, è fissato in €. 950,00 (euronovecentocinquanta/00), di cui €. 920,00 (euronovecentoventi/00) a base di gara ed €. 30,00 (eurotrenta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dei contributi previdenziali nella misura del 4% e dell'IVA secondo aliquota di legge.

Il valore complessivo dell'Accordo quadro è definito quindi in €. **49.400,00** (euroquarantanovemilaquattrocento/00), comprensivo dei contributi previdenziali e al netto della sola IVA, secondo aliquota di legge.

Art. 6) DURATA DELL'INCARICO

La durata presunta del presente servizio è stimata in 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Si precisa che il contratto si intenderà scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo contrattuale; diversamente nel caso in cui alla scadenza del termine temporale suddetto, non sia stato raggiunto l'importo del contratto, il termine di cui sopra è da intendersi posticipato fino all'esaurimento delle somme disponibili. In entrambi i casi l'Incaricato non potrà avanzare alcuna pretesa in quanto le prestazioni oggetto del servizio sono legate a esigenze effettive e non possono essere determinate quantitativamente al momento della stipula del contratto.

Resta facoltà di Umbra Acque S.p.A. di interrompere in qualsiasi momento il servizio senza che nulla possa essere eccepito dall'Incaricato, fatto salvo il pagamento di quanto prestato/fornito fino a quel momento.

Art. 7) PENALI

Per **ogni giorno di ritardo nella consegna** dell'elaborato finale di ogni singolo incarico di monitoraggio (fissata in 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione, fatta dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, per l'effettuazione di ogni singolo monitoraggio) sarà applicata all'affidatario **una penale pari all' 1 (uno) per cento** del valore



contrattuale del singolo piano di monitoraggio. Le penali potranno essere cumulate sino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale al raggiungimento del quale è facoltà di Umbra Acque S.p.A. risolvere il contratto; in tal caso all'Incaricato sarà dovuto esclusivamente il compenso relativo agli elaborati a quel giorno effettivamente terminati e consegnati.

Art. 8) ONERI A CARICO DELL'INCARICATO

Ai fini della formalizzazione dell'incarico sarà necessario la presentazione ad Umbra Acque S.p.A. della seguente documentazione:

- 1) Attestazione di essere iscritto all'Albo Nazionale dei tecnici competenti in Acustica (piattaforma ENTECA).
- 2) Polizza di assicurazione, comprovata mediante presentazione di apposito certificato in originale ovvero fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori, stipulata con un massimale di almeno € 50.000,00. In alternativa alla specifica polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi oggetto del presente affidamento.

NB: l'affidatario deve essere obbligatoriamente munito della suddetta polizza a far data dall'accettazione dell'ordine inviato da Umbra Acque S.p.A..

- 3) L'Incaricato del servizio, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo Accordo dovrà prestare una garanzia fideiussoria il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.



Art. 9) MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

L'Incaricato potrà emettere, per ogni singola attività di monitoraggio, la relativa fattura che sarà pagata tramite bonifico bancario a 90 gg data fine mese presentazione fattura. In caso di fattura unica comprendente più attività di monitoraggio, le stesse dovranno essere esplicitate una per una nella fattura stessa.

A norma dell'art. 25 comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e degli appalti adottato da Umbra Acque Spa per l'appalto in oggetto non è ammessa l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo.

L'Incaricato si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati dall'Incaricato alle commesse pubbliche.

UMBRA ACQUE SpA effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'Incaricato nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti idonei a costituire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.

La fattura dovrà essere emessa intestata ad Umbra Acque S.p.A. e compilata in conformità alle norme del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., con i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, ai beni e servizi acquistati e l'aliquota IVA come per legge. Il codice C.I.G. il codice CUP (se esistente), il numero di Ordine d'acquisto e il numero DDT relativi al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.

Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione:

“Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972”. Umbra Acque S.p.A. provvederà a pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.



Art. 9) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, data la particolarità dello stesso ed il carattere fiduciario proprio dell'Incaricato nella sua qualità di fornitore unico, non sono ammessi subappalti.

Art. 10) SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti il contratto, compresa l'eventuale registrazione, sono a carico dell'Incaricato.

Art. 11) CONTROVERSIE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Incaricato dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016, con espressa esclusione della clausola arbitrale.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Perugia.

ART. 12) MODIFICHE

Le parti si impegnano ad apportare al presente Accordo qualsiasi modifica che dovesse rendersi necessaria per meglio perseguire gli interessi del presente Disciplinare.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile del Procedimento e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del Procedimento.

Le parti si obbligano, altresì, qualora intervengano nuove disposizioni di legge, statali o regionali, di regolamenti regionali o comunali, di accordi di programma o di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o dell'Autorità Giudiziaria, che incidano sul servizio oggetto del presente Disciplinare o su due singole clausole, a determinarsi adeguando le condizioni ed i patti definiti nel presente Disciplinare.

ART. 13) RISOLUZIONE

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto a

mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'Incaricato. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- l'importo complessivo delle penali superiori il 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Incaricato;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Stazione Appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Incaricato, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Incaricato, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 14) RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Incaricato possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Incaricato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'Incaricato ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.



ART. 15) RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di servizi, al Regolamento per la disciplina degli Appalti e dei Contratti di Umbra Acque S.p.A. e ai Regolamenti dei Sistemi di Qualificazione di Umbra Acque S.p.A..

ART. 16) PRIVACY

I dati personali dell'Incaricato, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento dell'affidamento del Servizio, saranno oggetto di trattamento da parte del committente nel rispetto ed in conformità alla normativa vigente di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa ai fornitori, completa ed adeguata al Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 è disponibile sul sito web www.umbraacque.com alla sezione Privacy.

ART. 17) OTTEMPERANZA AL SISTEMA D.LGS. 231/2001 E S.M.I. ED AL CODICE ETICO, ADOTTATI DA UMBRA ACQUE S.P.A.

L'Incaricato è obbligato a svolgere l'attività oggetto del presente Accordo in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi e delle disposizioni del Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A. in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Umbra Acque S.p.A.

